

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 APRILE 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		FRACCHIA	333
PRESIDENTE	329	OLIVI, <i>Relatore</i>	332, 333
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		SCARDACCIONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	333
Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4418)	330	Votazione segreta:	
PRESIDENTE	330, 331	PRESIDENTE	333
BRESSANI, <i>Relatore</i>	330, 331		
JACAZZI	331		
LUCIFREDI	330		
SCARDACCIONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	331		
VETERE	330		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Applicazione degli articoli 139, primo comma e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica (3917)	332		
PRESIDENTE	332-333		

La seduta comincia alle 11,15.

OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, per la seduta odierna i deputati De Maria, Fontana, La Penta, Lospinoso Severini, Luraschi e Miceli Vincenzo sostituiscono, rispettivamente, i deputati Galloni, Berloffia, Bucciarelli Ducci, Codacci-Pisanelli, Rende e Caruso...

Discussione del disegno di legge: Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti», già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 31 marzo 1976.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Bressani ha facoltà di svolgere la relazione.

BRESSANI, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione riguarda il personale di dattilografia della Corte dei conti.

È da tenere presente che la Corte dei conti opera su 14 sezioni, di cui 4 di controllo e 10 giurisdizionali. Ha un suo procuratore generale, 43 uffici di controllo, 17 delegazioni generali, una segreteria generale ed altri servizi. Le esigenze d'istituto relative al personale addetto alla copia dattilografica degli atti non sono soddisfatte dall'attuale organico, che consta di 90 unità. In pratica ogni ufficio o sezione ha a disposizione una sola unità: si tratta di personale prevalentemente femminile che registra un elevato tasso di assenza.

Questo disegno di legge si propone di ampliare l'organico del personale dattilografico, portando a 35 il numero dei coadiutori superiori e a 315 il numero dei coadiutori dattilografi.

Per quanto ho detto tale disegno di legge è meritevole della massima considerazione e della più sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

VETERE. Dico subito che il gruppo comunista non impedirà l'approvazione di questo disegno di legge, anche se non ritiene ben argomentata la proposta da cui muove.

Ci rendiamo ben conto del valore della implicita esortazione contenuta nel primo periodo della relazione che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, dove è scritto: «Il ruolo del personale di dattilografia presso la Corte dei conti ammonta

ad appena 90 unità!». Sappiamo che la situazione è drammatica.

Tuttavia la nostra osservazione è sempre la stessa: si procede per settori, senza una visione globale. Infatti, mentre, oggi, ci accingiamo ad elevare l'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti, ci troviamo contestualmente a constatare quanti problemi comporti ai fini dell'assorbimento del personale, il trasferimento alle regioni delle funzioni degli enti che si vanno sciogliendo. Tanto per fare un esempio, alla regione Lazio ci sono mille persone che non fanno nulla.

Questo è un primo argomento; ce ne sarebbe un secondo, cui farò solo un cenno (dal momento che il discorso porterebbe lontano): la inefficienza del sistema dei controlli.

In Italia abbiamo la Ragioneria generale dello Stato che esercita un controllo di merito e la Corte dei conti che esercita un controllo di legittimità. Disponiamo di un personale che, secondo un calcolo molto prudente, è circa 10 volte più numeroso di quello che svolge le stesse funzioni in Germania o in Inghilterra. In particolare, in Germania ci sono 34 magistrati e 200 impiegati nella corte dei conti centrale, mentre nei *Länder* (mi riferisco in particolare all'Assia) ci sono 4 magistrati e 40 funzionari circa.

Mi pare che il sistema di controlli che abbiamo in Italia non solo non ha evitato, ma ha finito con il consolidare quel vero e proprio scempio nella conduzione della pubblica amministrazione, che è il dato fondamentale e caratterizzante della società italiana in questi ultimi 30 anni.

Non si può procedere sempre così, a tentoni, in modo che ogni cosa finisce con il sembrare legittima, pur non essendola.

LUCIFREDI. Poche parole, onorevole presidente, per dire che di quanto detto dall'onorevole Vetere sono in buona parte convinto io pure; ho però l'impressione che se iniziamo a discutere del problema del controllo e degli organi di controllo ci rimarremo fino alla consumazione dei secoli e non è certo in sede di adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti che si risolve questo problema.

In ordine al problema specifico dell'adeguamento dell'organico del personale dattilografico della Corte dei conti, esprimo l'opi-

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

nione che, sia pure con le lagnanze che l'onorevole Vetere ha esposto, la richiesta debba essere accolta. Per esperienza personale e professionale posso dire che al Consiglio di Stato, dove la situazione è più drammatica di quanto non sia alla Corte dei conti, certe sentenze preparate dai consiglieri in pochi giorni attendono poi da tre fino a sei mesi per essere dattiloscritte e arrivano così con un grave ritardo. Tutti sanno che questa è una situazione comune a molti organi giurisdizionali amministrativi. Certo si tratta anche di cattiva organizzazione ma pure la mancanza di personale ha la sua importanza; per cui, pur con le lagnanze giustificate sulla Corte dei conti che procede, a volte, troppo lentamente, ritengo che il provvedimento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BRESSANI, Relatore. In merito a quanto detto dall'onorevole Vetere, non credo si possa applicare alla Corte dei conti il meccanismo di utilizzazione del personale inserito nel ruolo unico derivante dalla soppressione di enti, in quanto la Corte dei conti ha una posizione che la distingue dagli altri organi dello Stato, essendo un organo ausiliario del Governo che ha anche compiti giurisdizionali. Forse abbiamo scoperto una lacuna nella normativa già posta in essere; c'è tuttavia una esigenza di provvedere urgentemente, e questo lo si può fare solo approvando il presente disegno di legge; per questi motivi ne ripropongo alla Commissione la sollecita approvazione.

SCARDACCIONE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Devo dire subito che è indispensabile per la Corte dei conti poter disporre di questo personale di dattilografia perché il personale che va rendendosi disponibile a seguito dello scioglimento di enti superflui è personale anziano difficilmente utilizzabile per l'attività qui richiesta e cioè la dattiloscrittura di determinati documenti. Mi risulta, inoltre, che tante volte il Ministero dell'interno ha dovuto inviare dei dattilografi per far battere provvedimenti giacenti da mesi e mesi, specie per i provvedimenti che interessavano gli appuntati di polizia; diventa, quindi, proprio indispensabile soddisfare questa richiesta perché ol-

tre agli uffici centrali con sede a Roma; la Corte dei conti ha uffici in tutte le regioni.

Per quanto si riferisce alle osservazioni dell'onorevole Vetere, desidero fare una puntualizzazione: il lavoro svolto dalla Corte dei conti è veramente intenso, veramente proficuo ai fini di una migliore amministrazione...

JACAZZI. Un lavoro intenso anche per le pensioni di guerra?

SCARDACCIONE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Evitiamo che si possa dire che è per mancanza di personale; l'accettazione di questa richiesta può essere anche di incoraggiamento; ecco perché il Governo sollecita l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella *D* annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 243 del 25 settembre 1971 ed emanato ai sensi dell'articolo 132, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, è sostituita dalla tabella allegata.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere per l'anno finanziario 1976, valutato in lire 780 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Poiché alla tabella non sono stati presentati emendamenti, la porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

TABELLA

Carriera di dattilografia.

Parametro	Qualifica	N. dei posti
245	Coadiutori superiori	35
213	Coadiutori dattilografi	315
183		
163		
133		
120		
Totale . . .		350

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Applicazione degli articoli 139, primo comma e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica (3917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Applicazione degli articoli 139, primo comma e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica ».

L'onorevole Olivi ha facoltà di svolgere la relazione.

OLIVI, *Relatore*. Ho già riferito in sede referente su questo provvedimento ed ho spiegato le ragioni per le quali avevo chiesto il trasferimento del provvedimento stesso in sede legislativa. Ripeterò ora brevemente che il disegno di legge tende a porre rimedio ad una situazione obiettiva in cui si sono venuti a trovare alcuni funzionari della carriera diplomatica per il mancato coordinamento di alcune nuove norme con quelle precedenti. Infatti, per intemperività o per eccessiva tempestività nella emanazione di un decreto e soprattutto a causa di alcuni ritardi sul piano amministrativo - ritardi dovuti a ragioni

tecnico operative - alcuni funzionari della carriera diplomatica non possono partecipare al concorso già indetto per la promozione a consigliere di legazione con tutti i conseguenti danni di carriera rispetto agli altri funzionari che potranno godere di disposizioni a loro più favorevoli. Questi funzionari non hanno potuto usufruire della disposizione dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in relazione a quella dell'articolo 47, settimo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, secondo cui i funzionari della carriera diplomatica che anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica citato rivestivano la qualifica di primo segretario di legazione, possono partecipare al concorso al compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; e questo perché i predetti funzionari non furono promossi al grado di primo segretario anteriormente alla data dell'8 gennaio 1970, in base alla normativa all'epoca vigente, nonostante avessero maturato l'anzianità per la promozione fin dal 25 novembre 1970.

La promozione non poteva avvenire prima del 1° gennaio 1971. Quindi il ristretto lasso di tempo intercorrente fra il 1° e l'8 gennaio non ha consentito l'espletamento delle formalità da parte dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri che ha adempiuto solo con semplice collocamento e quindi con effetto retroattivo in epoca successiva non utile agli interessati per la partecipazione al concorso indetto per il 30 aprile 1975.

Ne deriva che, per rimediare a questa manifesta sperequazione, come è stato suggerito dal Consiglio di Stato in un parere emanato fin dal giugno del 1974, occorre un provvedimento legislativo che, a questo punto della sanatoria, riconosca esplicitamente anche a questi funzionari, anzi, solo per questi funzionari che si trovano nella condizione di essere entrati in carriera il 1° settembre 1965, la possibilità di partecipare al concorso già indetto e non ancora espletato per la promozione al grado di consigliere di legazione, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, purché, naturalmente, siano di fatto in possesso dei requisiti per la promozione al grado di primo segretario di legazione al momento dell'entrata in vigore del decreto citato, e cioè l'8 gennaio 1971.

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

Si tratta di un provvedimento riparatore, perequativo, e ritengo, pertanto, di poterne proporre alla Commissione la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRACCHIA. Il gruppo comunista, esprimendo la sua contrarietà nei confronti di un siffatto tipo di normativa nell'ambito della disciplina del pubblico impiego, deve per altro riconoscere che si tratta di rimediare ad un errore obiettivo di cui hanno sofferto questi funzionari, così come ha rilevato il Consiglio di Stato nella seduta del 16 maggio 1974.

Per queste ragioni il gruppo comunista si asterrà nella votazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

OLIVI, Relatore. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto nella relazione. Desidero solo sottolineare che anche il gruppo comunista ha riconosciuto che si tratta di rimediare ad un errore obiettivo.

SCARDACCIONE, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il combinato disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e del settimo comma dell'articolo 47, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, che prevede, tra l'altro, che i funzionari della carriera diplomatica che anteriormente alla data dell'8 gennaio 1971 rivestivano il grado di primo segretario di legazione sono ammessi al concorso per la promozione al grado di consigliere di legazione al compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica prescindendosi dai requisiti di servizio prescritti dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si applica anche ai funzionari della carriera diplomatica con anzianità

di carriera non inferiore al 1° settembre 1965, sempre che fossero in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi agli scrutini di promozione al grado di primo segretario di legazione anteriormente all'8 gennaio 1971, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ed anche se successivamente promossi ad altro titolo.

I funzionari che si trovano nelle condizioni indicate al comma precedente possono partecipare al concorso di promozione bandito per l'anno 1975 a norma del terzo comma dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, purché non ancora espletato alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei funzionari suddetti è prorogato di un mese a decorrere dalla stessa data.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Disegno di legge: «Adeguamento dell'organico del personale di dattilografia della Corte dei conti» (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4418).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	17
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artali, Bressani, Concas, de Carneri, De Maria, Fracchia, Fontana, Ianniello, Jacuzzi, Lapenta, Lospinoso Severini, Lucifredi, Luraschi, Maggioni, Miceli Vincenzo, Olivi, Riccio Stefano, Riz, Rosati, Sabbatini, Vania, Vecchiarelli e Vetere

VI LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 APRILE 1976

Disegno di legge: « Applicazione degli articoli 139, primo comma, e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica » (3917).

Presenti	23
Votanti	17
Astenuti	6
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artali, Bressani, Concas, De Maria, Fontana, Ianniello, Lapenta, Lospinoso Se-

verini, Lucifredi, Luraschi, Maggioni, Olivi, Riccio Stefano, Riz, Rosati, Sabbatini e Vecchiarelli.

Si sono astenuti:

de Carneri, Fracchia, Jacazzi, Miceli Vincenzo, Vania e Vetere.

La seduta termina alle 11,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO